

# COMUNE DI PERANO

## (PROV. DI CHIETI)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

Seduta del 27-02-2017

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 21:20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

#### All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
IMPICCIATORE EMIDIO	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
BASSI LISA	Assente	
PELLICCIOTTA DOMENICO	Assente	
VITELLI ILENIA	Assente	
ROSSETTI EGISTO	Presente	
Totale	8	3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Giovanna Maturo**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

- in attuazione degli artt. 2 e 7 della L. n. 42/2009 è stato emanato il D. Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. n. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la L. 28/12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13): dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli ricadenti nei comuni individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998. n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle

categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che anche la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) all'art. 1, comma 42, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 con deliberazione di C. C. n. 14 del 26/04/2016, che qui si intende integralmente richiamata;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D. L. n. 244/2016 (c.d. decreto "milleproroghe") con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITO l'intervento del consigliere di minoranza Rossetti che chiede il rinvio della discussione sul presente argomento e su tutti gli argomenti che riguardano i tributi in quanto vi è ancora un mese di tempo per approvare i bilanci, così da affrontare meglio i problemi magari in un incontro preliminare con la presenza della ragioniera;

UDITA la replica del Sindaco che osserva come stiamo vivendo un momento difficile tra la sistemazione della sede municipale e l'assenza per malattia di due dipendenti, c'è un'amministrazione che ha assunto tutte le responsabilità dei servizi senza alcun corrispettivo e non si può fare di più, se la minoranza intende fare osservazioni alla manovra finanziaria non deve che presentare emendamenti nelle forme dovute;

MESSO ai voti il rinvio dell'argomento, per espressa richiesta del consigliere Rossetti, e constatato l'esito della votazione: N. 7 contrari e n. 1 favorevole (Rossetti);

Con voti favorevoli n. 7 e n.1 contrario (Rossetti);

#### DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per il 2017 le aliquote di legge stabilite per l'Imposta Municipale Propria come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011: 7,6 per mille;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale di cat. A1-A8 e A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: 4 per mille;

3. Di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g), della L. n. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D al 7,6 per mille;

4. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017 esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

5. Di dichiarare con separata ed eguale votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**PARERE TECNICO**

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
0 NICOLA DE LAURENTIS**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
Avv. GIANNI BELLISARIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Maria Giovanna Maturo**

---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 27-03-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Maria Giovanna Maturo)**

---

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-02-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Maria Giovanna Maturo)**